



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

25[^] Seduta

Giovedì 20 aprile 2023

Deliberazione n. 187 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 20, assenti 11

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 172/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 20, a favore 16, contrari 4, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 20 aprile 2023

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 187 del 20 aprile 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE (NCC)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 aprile 2023.

Reggio Calabria, 20 aprile 2023

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 disciplina le competenze regionali in materia di trasporto pubblico non di linea.

La Calabria, tuttavia, non dispone ancora di una disciplina organica della materia, per cui si trova a dover affrontare una serie di problematiche nella quotidiana gestione delle richieste di svariate tipologie di utenti, interessati ad ottenere il predetto servizio, a fronte di un numero esiguo di licenze taxi ed autorizzazioni NCC rilasciate.

In particolare, maggiormente nel periodo estivo e comunque in tutto l'arco dell'anno, in ragione della sempre maggiore stagionalizzazione dei flussi turistici grazie agli interventi di promozione messi in campo dalla Regione, sono molteplici le richieste di turisti, interessati a spostarsi più agevolmente, raggiungendo le innumerevoli località turistiche della regione, senza avere la possibilità di accedere al servizio, per la quasi totale assenza di vettori.

Rispetto a diverse località, sono oggettivamente non sufficienti le tratte dei servizi pubblici di linea, in ogni caso inadeguati a garantire lo specifico servizio di trasporto pubblico rispondente alle soggettive esigenze dell'utenza richiedente.

Con la presente legge, ferma restando la necessità di un intervento normativo organico nella materia, occorrente alla sistematica disciplina dei servizi di trasporto di cui si discute, che si prevede di adottare entro un anno, si dispone il rilascio in favore della società Ferrovie della Calabria S.r.l. di titoli autorizzatori non cedibili, validi sull'intero territorio regionale (pertanto rilasciati dal competente dipartimento regionale), previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992, per un numero massimo di autovetture pari a duecento, che appare proporzionato alle esigenze dell'utenza.

La società Ferrovie della Calabria S.r.l. ha come unico socio la Regione Calabria, per cui è integralmente pubblica e dispone dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente, avendo la Giurisprudenza chiarito che ad ogni impresa professionale abilitata all'esercizio del noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, è consentito l'esercizio di noleggio con conducente (Cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 11 luglio 2013, sentenza n. 1624).



Consiglio regionale della Calabria

Di conseguenza, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 2003, n. 218, la stessa società è espressamente abilitata all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992.

L'articolo 2 della presente legge contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri finanziari per il bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

| Articolo | Descrizione | Tipologia Corrente/ Investimento | Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale | Importo |
|----------|---|--|---|---------|
| Art. 1 | Norma a carattere ordinamentale che prevede il rilascio a Ferrovie della Calabria S.r.l. di titoli autorizzatori non cedibili, nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge n.21/1992. | // | // | 0,00 € |
| Art. 2 | Norma relativa all'invarianza della spesa. | // | // | 0,00 € |
| Art. 3 | Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico. | // | // | 0,00 € |

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l.)

1. Al fine di fronteggiare l'incremento della domanda e garantire i servizi di trasporto in considerazione dell'aumento dei flussi turistici verso la Calabria, il competente dipartimento, considerata la valenza regionale del servizio, rilascia a Ferrovie della Calabria S.r.l., già abilitata, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente, titoli autorizzatori non cedibili, nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

2. I titoli autorizzatori di cui al comma 1 sono rilasciati nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 /1992 e nelle more della specifica disciplina normativa, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.